

Allegato C)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Filippo Ballatore)

COMUNE di GIUSSANO
Provincia di Monza e Brianza

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)**

Approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 17 luglio 2013.

In vigore dal 1 gennaio 2013.

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 - Soggetto attivo

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 5 - Soggetti passivi
- Art. 6 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 7 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 8 - Superficie degli immobili

TITOLO III - TARIFFE

- Art. 9 - Costo di gestione
- Art. 10 - Determinazione della tariffa
- Art. 11 - Periodi di applicazione del tributo
- Art. 12 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Art. 13 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 14 - Tributo giornaliero
- Art. 15 - Tributo provinciale
- Art. 16 - Riduzioni utenze domestiche
- Art. 17 - Riduzioni utenze non domestiche
- Art. 18 - Agevolazioni
- Art. 19 - Agevolazioni sociali.
- Art. 20 - Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 21 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

TITOLO IV - MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- Art. 22 - Presupposto della maggiorazione

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 23 - Obbligo di dichiarazione
- Art. 24 - Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 25 - Poteri del Comune
- Art. 26 - Accertamento
- Art. 27 - Riscossione
- Art. 28 - Sanzioni
- Art. 29 - Interessi
- Art. 30 - Rimborsi
- Art. 31 - Somme di modesto ammontare

TITOLO VI - Disposizioni finali e transitorie

- Art. 32 - Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 33 - Clausola di adeguamento
- Art. 34 - Disposizioni transitorie
- Art. 35 - Disposizioni per l'anno 2013

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214) e successive modificazioni, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni specifiche in materia, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento e dalla normativa di settore vigente.
3. I criteri di assimilazione per qualità dei rifiuti urbani sono disciplinati dal regolamento per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Art. 3 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo, comunque denominate, chiuse o chiudibili da ogni lato, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo, anche se suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili di civili abitazioni, quali i

- balconi, le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, gli orti, i giardini e i parchi, porticati non chiusi;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili di utenze non domestiche non operative, quali ad esempio le aree verdi e le aiuole;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. L'attivazione o il mantenimento delle utenze elettriche, calore, gas e idrica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. La cessazione di almeno una utenza (elettrica, calore, idrica, gas) consente l'esonero dal pagamento della TARES. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di almeno un contratto attivo di fornitura dei servizi pubblici a rete, con esclusione dell'utenza telefonica;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, quali ad esempio le piscine, i campi da gioco, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta pedonale, di accesso e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone ed operatori;
 - d) le superfici coperte quali soffitte, cantine, ripostigli, stenditoi, legnaie, lavanderie limitatamente alla parte dei locali di altezza inferiore a 150cm.

Il presente criterio non viene applicato in presenza di superficie catastale indicata nella visura catastale o nella certificazione energetica.

- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o inizio della nuova occupazione;
 - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h) sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
 - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, le aree di sosta o parcheggio gratuito;
 - j) i locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto; sono invece imponibili le superfici dei locali annessi utilizzati, anche parzialmente, ad usi diversi del culto.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali e le aree, o le loro porzioni, ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento comunale in materia. Allo smaltimento di tali rifiuti sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Non sono pertanto soggette al tributo:
- a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano lavorazioni con produzione di rifiuti speciali non assimilati o pericolosi. Di contro sono soggette al tributo le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
 - b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali, che in base alle norme e ai regolamenti vigenti non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Rimangono soggette al tributo le superfici adibite ad uffici,

- abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi.
- c) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece soggette al tributo le superfici delle abitazioni e dei relativi servizi, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo;
 - d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti al tributo nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da patologie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;
 - e) Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano rifiuti speciali, pericolosi, non assimilati per qualità e/o per quantità come previsto dal Regolamento comunale per la gestione dei Rifiuti urbani e assimilati vigente.
3. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dal tributo di cui al comma precedente, devono presentare al Comune, la sotto elencata documentazione:
- a) apposita istanza, su modello predisposto dall'ufficio tributi del Comune, contenente la dichiarazione che nell'insediamento produttivo (o in determinate aree di esso) si formano rifiuti speciali diversi da quelli assimilati agli urbani oppure che vi si formano rifiuti pericolosi derivanti dall'attività esercitata, oppure imballaggi terziari o secondari non conferiti al servizio pubblico, distinti per codice CER. La dichiarazione dovrà essere resa dal rappresentante legale della ditta, con allegata la documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali non assimilati (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La mancata osservanza di dette norme comporta, oltre al recupero della tariffa intera, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento;
 - b) planimetria dei locali con indicazione dei locali e delle aree dove sono prodotti rifiuti speciali o pericolosi.
Tale dichiarazione non è necessaria nel caso le superfici e le zone di produzione dei rifiuti speciali o pericolosi non siano variate rispetto a quelle già denunciate nell'anno precedente.
4. L'istanza dà diritto alla esclusione dal tributo con decorrenza dal mese successivo alla data della presentazione e non va ripresentata per gli anni successivi, salvo variazioni. Il Comune ha la facoltà di chiedere la presentazione delle certificazioni o documentazioni che certifichino la sussistenza del diritto all'esenzione.
5. Nel caso di produzione di rifiuti assimilati per qualità, ma non assimilati per quantità, oltre il limite previsto dal Regolamento comunale per la gestione dei Rifiuti urbani e assimilati, il Comune può consentire all'utente la prosecuzione del servizio, tramite stipula di apposita convenzione che definirà modalità e costi dell'ulteriore conferimento al servizio pubblico.

Art. 8 - Superficie degli immobili

1. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale; qualora l'immobile fosse privo di superficie catastale, la superficie assoggettata al tributo è costituita da quella calpestabile.
2. Per i fabbricati utilizzati dalle attività la superficie assoggettata al tributo è costituita da quella calpestabile produttiva di rifiuti urbani e assimilati.

3. Le aree scoperte operative utilizzate dalle attività produttive, sono assoggettate alla tariffa di riferimento con abbattimento della superficie del 50%.
4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. (art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214)
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
7. Nel caso di liquidazione dell'azienda, restano tassati i locali adibiti ad uffici e relativi accessori (bagni, archivi, ecc.) e i depositi e magazzini movimentati ai fini della liquidazione dell'attività.
8. La superficie dei locali tassabili è desunta da planimetria con indicazione dei metri quadri occupati, oppure da certificazione energetica.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 9 - Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.

Art. 10 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata annualmente dal Comune, in relazione al Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio, assicurando l'integrale copertura dei costi d'investimento e di esercizio.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti

per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento. Possono essere costituite sottocategorie per la migliore individuazione della tipologia di utenza e per disciplinare le particolarità di produzione di rifiuti di tipologie produttive presenti sul territorio comunale.
7. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi di pulizia del territorio, investimenti, ammortamenti, ecc. e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

Art. 11 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al primo giorno del mese successivo a quello in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché dichiarata entro due mesi dall'avvenuta cessazione.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 12 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Le variazioni del numero dei componenti residenti sono comunicate dall'Ufficio anagrafe comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, i collaboratori familiari e i badanti che dimorano presso la famiglia. Il numero di componenti deve essere valutato al primo gennaio di ogni anno; le relative variazioni, dopo tale data, troveranno applicazione dall'anno successivo a quello in cui si sono verificate.
2. I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultanti residenti in una determinata unità abitativa, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di soggetto in casa di riposo;
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, ovvero si suddividono le superfici occupate tra i nuclei anagrafici ivi residenti.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Qualora il soggetto passivo sia diverso da persona fisica i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le utenze domestiche occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, nonché possedute da persone giuridiche, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito, forfetariamente nella misura di 3.
6. Per le abitazioni non occupate ma tenute a disposizione (utenze attive), si applica, a richiesta, la tariffa derivante dalla riduzione del 70% del coefficiente di produttività delle abitazioni occupate da n. 1 componente.

Art. 13 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativamente all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, con un minimo di 25 mq.

Art. 14 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche non continuativi, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
Relativamente alle aree mercatali si applicano le specifiche disposizioni previste per il commercio su aree pubbliche.
2. La tariffa giornaliera applicabile è determinata in misura pari a un trecentosessantacinquesimo della tariffa, in base alle componenti fissa e variabile, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Qualora l'importo annualmente dovuto da ciascun utente a titolo di tariffa giornaliera sia inferiore a euro 12,00 è comunque fissato forfetariamente in euro 12,00.

Art. 15 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui al titolo quarto del presente regolamento.

Art. 16 – Riduzioni utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta come stabilito al comma 6 dell'art. 12 per le seguenti tipologie di utenti:
 - a. abitazioni occupate/tenute a disposizione da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero iscritti all'A.I.R.E.
 - b. abitazioni tenute a disposizione da soggetti che la residenza in altra unità immobiliare in Giussano o in altro Comune;
 - c. abitazioni tenute a disposizione da soggetti che risultino ricoverati c/o istituti di cura e riposo;

Art. 17 – Riduzioni utenze non domestiche

1. I locali, diversi dalle abitazioni, occupati ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, sono assoggettati alla tariffa in rapporto ai mesi di effettiva occupazione.
2. Le aree scoperte operative delle utenze non domestiche sono assoggettate alla tariffa di riferimento con abbattimento della superficie del 50% in relazione alla minore produttività di rifiuti.

Le aree scoperte occupate ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, sono assoggettati alla tariffa di riferimento con abbattimento della superficie del 50% e rapportate ai mesi di effettiva occupazione.
3. Le riduzioni per uso stagionale o non continuativo si applicano se tale condizione risulta da licenza o autorizzazione rilasciate dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Per le utenze non domestiche relativamente alle attività cessate che mantengono le utenze attive, lo spazio disponibile viene assoggettato alla tariffa di categoria 3, ridotta del 70%.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui all'art. 24 e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 18 – Agevolazioni

1. La tariffa di riferimento è ridotta del 50% per le aree e i locali, utilizzati a fini istituzionali dallo Stato, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Monza e della Brianza, dall'Azienda Sanitaria Locale, da enti previdenziali pubblici.
2. La tariffa di riferimento è ridotta del 50% per i locali e le aree ad uso scolastico occupati da soggetti privati per attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate a quelle

- pubbliche. La medesima riduzione si applica a case di cura e riposo, alle strutture oratoriali e sedi di associazioni non aventi fini di lucro e non esercitanti attività commerciali nei locali condotti, dietro presentazione di relativa dichiarazione di cui all'art.24.
3. La tariffa è ridotta del 30% per le utenze inserite nelle seguenti categorie:
 - 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub),
 - 23 (mense, birrerie, amburgherie),
 - 24 (bar, caffè, pasticcerie)
 - 27 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio)
 4. Il coefficiente di produttività Kd di cui al d.p.r. 158/1999 tabella 4A viene rapportato all'agevolazione applicata.

Art. 19 – Agevolazioni sociali.

1. Sono esenti dalla tassa i soggetti passivi che risultino in oggettive precarie situazioni economiche certificate dal servizio sociale comunale e che per tale motivo siano soggetti a contributi da parte del Comune, limitatamente al periodo in cui tali condizioni siano accertate.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo e all'art. 18 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 20 - Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.
2. La mancata effettuazione del servizio in via continuativa comporta l'applicazione, a richiesta, della tariffa di categoria 3, ridotta del 70% per le attività e l'applicazione della tariffa derivante dalla riduzione del 70% coefficiente di produttività delle abitazioni occupate da n. 3 componenti, per le abitazioni.

Art. 21 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, nella misura di non più di due riduzioni/agevolazioni per contribuente e comunque non superiore all'80% della tariffa.

TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 22 - Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra la tariffa vigente stabilita al metro quadrato e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali.

5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 23 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
 - d) le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: da un componente maggiorenne della famiglia o della convivenza nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in essa si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 24 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro due mesi dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del soggetto passivo del tributo;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero e dati identificativi degli altri soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree corredati dalle relative planimetrie catastali;
 - d) l'indicazione dei dati del proprietario o dei proprietari dell'immobile se i locali o le aree sono condotti da soggetti diversi dal proprietario ed il titolo dell'occupazione;
 - e) la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree.
 - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la

- variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali ovvero è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R oppure inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione, da restituire compilato e sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 25 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

Art. 26 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è

- stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
 3. Qualora le somme complessivamente indicate negli atti accertativi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione con importo minimo di € 100,00 a rata. La rateizzazione dei pagamenti degli accertamenti è concessa senza applicazione di interessi a condizione che il pagamento dell'ultima rata avvenga entro un anno dalla data di notifica dell'accertamento. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
 4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 27 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate scadenti nei mesi di maggio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di maggio di ciascun anno.
La Giunta comunale può stabilire deroghe motivate alle scadenze di cui al comma 1.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 28 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo a seguito della notifica dell'avviso si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro, solo se superiore all'importo annuo di cui all'art. 31 comma 1 del presente regolamento.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, solo se superiore all'importo annuo di cui all'art. 31 comma 1 del presente regolamento.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 25, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno

- successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
 6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
 7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - b) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
 - c) a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art. 29 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati al tasso legale incrementato di due punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 30 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato di regola entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale a decorrere dalla data della richiesta.

Art. 31 - Somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
2. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 12,00 per anno d'imposta.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 32 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme

regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 4/5/2007 e le norme relative ai criteri di assimilabilità previste dalla deliberazione C.C. n. 62 del 23/06/1998 e dal Regolamento comunale per la gestione dei Rifiuti urbani e assimilati vigente.

Art. 33 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 34 - Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i termini di legge.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani conservano validità anche ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi disciplinato dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo dovuto.

Art. 35 - Disposizioni per l'anno 2013

1. Per l'anno 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi deve essere pagato in rate alle scadenze stabilite il 30 settembre e 30 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre, oltre al conguaglio previsto per il mese di dicembre. La deliberazione con la quale vengono fissate tali scadenze è pubblicata sul sito istituzionale del Comune almeno trenta giorni prima della scadenza delle rate.
2. La maggiorazione, fissata per il 2013 in € 0,30 per metro quadrato, è riservata allo Stato ed è versata in un'unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo,
3. Ai fini del versamento del tributo, il Comune invia ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti, ovvero indica le modalità di pagamento alternative. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per l'anno 2013.
4. Per l'anno 2013, nelle more della definizione puntuale delle superfici occupate da sale di lavorazione come definite dalla deliberazione C.C. n. 68/1998, si applica a titolo di acconto la tariffa di riferimento al 50% di tali superfici come risultanti a ruolo TARSU alla data 01/01/2013, a seguito della verifica puntuale si provvederà al relativo conguaglio.

ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole non esenti, sedi associazioni, strutture oratoriali, caserme
02. Cinematografi e teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, grossisti
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Esposizioni, autosaloni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali, autoscuole
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi di beni durevoli, abbigliamento, calzature, cartolerie, librerie, ferramenta
14. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, hamburgerie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

10

